



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

400.A/12.378

Roma, data del protocollo

Inviato via PEC

ALL'AVV. ANNA BRAMBILLA
anna.brambilla@milano.pecavvocati.it

MILANO

ALL'AVV. CATERINA BOVE
caterina.bove@pectriesteavvocati.it

TRIESTE

ALLA PREFETTURA DI
protocollo.prefts@pec.interno.it

TRIESTE

ALLA PREFETTURA DI
protocollo.prefud@pec.interno.it

UDINE

ALLA PREFETTURA DI
protocollo.prefgo@pec.interno.it

GORIZIA

ALLA IV ZONA POLIZIA DI FRONTIERA
FRIULI VENEZIA GIULIA, VENETO E TRENTINO ALTO ADIGE
4zona.polfrontiera.ud@pecps.poliziadistato.it

UDINE

AL COMPARTIMENTO DI POLIZIA FERROVIARIA DI
compartimento.polfer.ts@pecps.poliziadistato.it

TRIESTE

ALLA SEZIONE POLIZIA FERROVIARIA DI
sezpolfer.udine.ud@pecps.poliziadistato.it

UDINE

AL SETTORE POLIZIA DI FRONTIERA
frontpolterra.tarvisio.ud@pecps.poliziadistato.it

TARVISIO

ALL'UFFICIO DI POLIZIA DI FRONTIERA TERRESTRE DI
frontpolterra.ts@pecps.poliziadistato.it

TRIESTE

ALL'UFFICIO DI POLIZIA DI FRONTIERA DI
frontpolterra.go@pecps.poliziadistato.it

GORIZIA

AL POSTO DI POLIZIA FERROVIARIA
postopolfer.tarvisio.ud@pecps.poliziadistato.it

TARVISIO - UDINE

PO/AM\\immigrazione.interno.gov\\dati\\aagg\\contenzioso\\accessi_civici\\2 ^ trimestre 2020\\avv. brambilla_bove - a - accordi bilaterali italia-austria-slovenia\\risposta brambilla_bove.docx



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

AL POSTO DI POLIZIA FERROVIARIA DI
postopolfer.gorizia.go@pecps.poliziadistato.it

GORIZIA

E, per conoscenza

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SCUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
segrdipartimento.ps@pecps.interno.it

ROMA

AL DIPARTIMENTO LIBERTA' CIVILI E IMMIGRAZIONE
gabinetto.dlci@pecdlci.interno.it

ROMA

ALL'AUTORITA' RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
responsabiletrasparenzaecorruzione@pec.interno.it

ROMA

OGGETTO: Istanza di accesso civico ex art. 5, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. - Avv. Anna Brambilla ed Avv. Caterina Bove..

~~~~~

Si fa riferimento all'istanza di accesso civico generalizzato del 12 giugno u.s., inoltrata dall'Avv. Anna Brambilla e dall'Avv. Caterina Bove, inerente alla "richiesta di copia informatica di eventuali protocolli di esecuzione degli Accordi bilaterali riammissione e di cooperazione di Polizia conclusi tra Italia e Austria e Italia e Slovenia, e/o di ogni corrispondenza intercorsa tra Ministero dell'Interno e gli Uffici di Polizia di frontiera e corrispondenti autorità austriache e/o slovene inerenti: **A)** le modalità di svolgimento dei controlli da parte delle pattuglie bilaterali e/o trilaterali; **B)** il numero di pattuglie bilaterali e/o trilaterali coinvolte; **C)** l'estensione della fascia confinaria nell'ambito della quale le pattuglie bilaterali o trilaterali possono operare; **D)** l'uso di scanner termici e di altre tecnologie per il controllo delle aree di confine; **E)** le procedure di identificazione svolte e le banche dati consultate con riferimento agli stranieri irregolari e a quelli riammessi. Copia informatica della comunicazione concernente le direttive ricevute dal Governo, che sollecitano le riammissioni e danno indicazione di attuare le riammissioni ad integrazione del Regolamento Dublino come da dichiarazioni del Prefetto di Trieste. Copia informatica del modello del provvedimento di riammissione che viene notificato all'interessato da parte dell'Autorità che effettua la riammissione e copia informatica della comunicazione che intercorre tra le corrispondenti Autorità di frontiera, per la richiesta di accettazione della riammissione,"

Per ciò che concerne la possibilità di condividere i protocolli di esecuzione degli accordi suddetti, si ritiene che la documentazione richiesta non sia ostensibile alla luce dell'art 5-bis,



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

comma 1, lett. a) e d)<sup>1</sup> del D.lgs. n.33/20123 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni). Il richiamato articolo statuisce infatti, che “l’istanza di accesso civico può essere negata se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto” alla tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico (lett. a), ovvero alle relazioni internazionali che l’Italia intrattiene con Paesi terzi (lett. d).

Si rappresenta quindi che gli accordi in questione rientrano tra quelle Intese tecniche, sottoscritte con Paesi terzi, con la finalità di rafforzare la cooperazione in materia di rimpatrio e che costituiscono atti non soggetti ad obblighi di trasparenza, in quanto rientranti nell’ambito delle relazioni internazionali.

Integrano quindi le fattispecie previste:

- nell’art. 24, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e ss. mm. e ii.;
- negli artt. 2, comma 1, lett. a), b) e 3, comma 1, lett. a) e d) del D.M. 10 marzo 1994 n. 415, che enuclea, per questa Amministrazione, le categorie di documenti sottratti al diritto di accesso in attuazione dell’art. 24 della legge n. 241/1990.

Per ciò che riguarda invece, le richieste ai punti **A,B,C,D,E** e **successive**, giova ribadire il suddetto D.M. n.415 del 10.03.1994, ove vengono annoverati tra le categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica, molteplici tipologie di carteggi, tra cui troviamo al comma 3 lett. d) come inestensibili *“gli atti e i documenti concernenti l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di Polizia ivi compresi quelli relativi all’addestramento, all’impiego ed alla mobilità del personale delle forze di polizia, nonché i documenti sulla condotta dell’impiegato rilevanti ai fini di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e quelli relativi ai contingenti delle forze armate poste a disposizione dell’autorità’ di pubblica sicurezza; e documenti attinenti alla dislocazione sul territorio dei presidi delle forze di polizia, esclusi quelli aperti al pubblico”*.

Si comunica, inoltre, che ai sensi dell’art. 5, comma 7 del D.Lgs. 33/2013, nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso, è possibile presentare istanza di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il termine per decidere sulla richiesta di riesame è fissato dalla norma in 20 giorni, salvo che il diniego o differimento sia connesso alla protezione dei dati personali, nel qual caso il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, per cui il termine è innalzato di ulteriori 10 giorni.

IL DIRETTORE CENTRALE

Bontempi

<sup>1</sup> Rubricato “Esclusioni e limiti dell’accesso civico” così come modificato dall’ art. 6, comma 2 del D.Lgs. n° 97/2016.

PO/AM\immigrazione.interno.gov\dati\agg\contenzioso\accessi civici\2 ^ trimestre 2020\avv. brambilla\_bove - a - accordi bilaterali italia-austria-slovenia\risposta brambilla\_bove.docx